

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

DM47	b) per ciascun dispositivo <i>USB</i> , l'identificativo utente, <i>username</i> , la <i>password</i> per l'accesso al sistema, la <i>password</i> di sblocco del dispositivo (<i>PIN</i>) e il codice di sblocco personale (<i>PUK</i>);	SYS-LAW-GEN-00011		
DM48	c) un dispositivo <i>black box</i> da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E' necessario dotarsi di un dispositivo <i>black box</i> per ciascun veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e l'installazione del dispositivo <i>black box</i> avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo <i>USB</i> e disponibile sul portale informativo SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta <i>SIM</i> sono a carico degli operatori. Le modalità di	SYS-LAW-GEN-00011		
DM49	1 -bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
DM50	1 -ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21 -bis possono chiedere la consegna dei dispositivi <i>USB</i> per l'interoperabilità ».	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la
DM51	2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere	SYS-LAW-GEN-00011		
DM52	3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestoriambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonché per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.	SYS-LAW-GEN-00011		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM53	4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) , o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00011		
	DM54	4 -bis . In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1 -bis e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 1 -ter , avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
Art. 9	DM55	Dispositivi USB e black box. 1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso.	SYS-LAW-GEN-00012	Nel req Selex sono trattati insieme i req DM55 e DM 56 nella formulazione precedente il DM 219 (mancano le parti in verde)	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM56	2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.;	SYS-LAW-GEN-00012		fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM57	2 -bis . I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi nelle modalità indicate all'articolo 21 -bis , comma 5;	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

Art. 10	DM58	Videosorveglianza. 1. Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonché gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.	SYS-LAW-GEN-00013	Nel req Selex sono trattati insieme i req DM58 e DM 60 nella formulazione precedente il DM 219	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM59	2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.	SYS-LAW-GEN-00013	La parte in verde manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM60	3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.»	SYS-LAW-GEN-00013	Diversa formulazione nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM61	3 -bis . L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature.	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
Art. 11	DM62	Informazioni da fornire al SISTRI. 1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI è riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul portale informativo SISTRI . Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI.	SYS-LAW-GEN-00014		
	DM63	2. La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti.	SYS-LAW-GEN-00014	Diversa formulazione nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM64	3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unità locale dell'ente o dell'impresa. In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00014	La parte in verde manca nel req Selex	<i>fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>
Art. 12	DM65	Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza	SYS-LAW-GEN-00015		
	DM66	1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di (ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione) di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.	SYS-LAW-GEN-00015	Nel req Selex mancano le parti in verde	<i>fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>
	DM67	Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni.	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	<i>fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM68	In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM69	2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale informativo SISTRI e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate (entro le ventiquattrore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI) entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. (Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore)soppresso	SYS-LAW-GEN-00015	La parte in verde manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
Art. 13	DM70	Produttori di rifiuti – disposizioni specifiche. 1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.	SYS-LAW-GEN-00016		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM71	2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto (almeno quattro ore prima) rifiuto almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.	SYS-LAW-GEN-00016		
	DM72	3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. né alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.	SYS-LAW-GEN-00016		
	DM73	4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», <i>portable document format</i> , il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'«Elenco verde», l'Allegato VII, del medesimo regolamento.	SYS-LAW-GEN-00016		
Art. 14	DM74	Particolari tipologie. 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il	SYS-LAW-GEN-00017		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

DM75	1 -bis . I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
DM76	2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore	SYS-LAW-GEN-00017		
DM77	3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore del rifiuto per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.	SYS-LAW-GEN-00017		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM78	4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.	SYS-LAW-GEN-00017		
Art. 15	DM79	Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria – disposizioni specifiche. 1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.	SYS-LAW-GEN-00018		
	DM80	2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.	SYS-LAW-GEN-00018		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM81	3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 (e 2.) soppresso	SYS-LAW-GEN-00018		
		3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.			
Art. 16	DM82	Imprese e enti di recupero e smaltimento – disposizioni specifiche. 1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Entro il medesimo termine è firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO	SYS-LAW-GEN-00019		
Art. 17	DM83	Commercianti, intermediari e consorzi – disposizioni specifiche. 1. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.	SYS-LAW-GEN-00020		
Art. 18	DM84	Trasportatori – disposizioni specifiche. 1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto (almeno due ore prima) Soppresso almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.	SYS-LAW-GEN-00021		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

		1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi.			
	DM85	2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonché all'attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.	SYS-LAW-GEN-00021		
	DM86	3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.	SYS-LAW-GEN-00021		
	DM87	4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui	SYS-LAW-GEN-00021		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attività di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalità: a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore può stampare altresì delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta; b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantità, volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti, resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore; c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non è stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco			
	4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali.			

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM88	5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.	SYS-LAW-GEN-00021		
	DM89	Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.	SYS-LAW-GEN-00021		
	DM90	6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione. 7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, (non superare i quattro giorni.)soppresse non superare i sei giorni.	SYS-LAW-GEN-00021		
		7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario			
Art. 19	DM91	Impianti di recupero e di smaltimento - Disposizioni specifiche - 1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI — AREA REGISTROCRONOLOGICO.	SYS-LAW-GEN-00022		

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM92	Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.	SYS-LAW-GEN-00022		
	DM93	2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.	SYS-LAW-GEN-00022		
		2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune			
Art. 20	DM94	Responsabilità del produttore dei rifiuti. 1. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.	SYS-LAW-GEN-00023		
Art. 20	DM94	Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti – 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente*			

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

Art. 21	DM95	Obblighi generali di comunicazione al SISTRI. 1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, ~~dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge a mezzo~~	SYS-LAW-GEN-00024	I commi nel req Selex sono nella formulazione precedente il DM 219	<i>fare riferimento al REQ SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>
	DM96	2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la ~~predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE» del SISTRI precedente~~	SYS-LAW-GEN-00024	Nel req Selex è diverso (formulazione antecedente il DM 219)	<i>fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>
	DM97	3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente alla comunicazione della variazione al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.	SYS-LAW-GEN-00024		
	DM98	3 -bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA.	SYS-LAW-GEN-00047	Manca nel req Selex	<i>fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica</i>

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM99	4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è aggiornato accedendo alle relative funzionalità presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.	SYS-LAW-GEN-00024	La parte verde nella formulazione Selex è diversa	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM100	5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.	SYS-LAW-GEN-00024	Nel req Selex è diverso (formulazione antecedente il DM 219)	
Art. 21-b	DM101	Disposizioni in materia di interoperabilità. 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.	SYS-LAW-GEN-00047	Tutti i req relativi all'art. 21-bis mancano completamente	fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM102	2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all'articolo 8, comma 4 -bis .	SYS-LAW-GEN-00047		fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica

Fonte: DM 18 febbraio 2011 n. 52 con modifiche apportate dal DM 219/2011 e dal DM 25 maggio 2012

	DM103	3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilità, il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo può essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a).	SYS-LAW-GEN-00047		fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM104	4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.	SYS-LAW-GEN-00047		fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM105	5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.	SYS-LAW-GEN-00047		fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
	DM106	6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.	SYS-LAW-GEN-00047		fare riferimento al REQ. SYS-LAW-GEN-00047 che riporta il DM 219 che ha introdotto la modifica
Art. 22	DM107	Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali. 1. Nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM108	a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM109	b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del	SYS-LAW-GEN-00025		
	DM110	c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e	SYS-LAW-GEN-00025		